

www.expartecreditoris.it

All'udienza del 07/07/2023 , RGC n. xxxxx / 2022 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:

L'avv. Omissis (per delega dell'avv. Omissis) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;

L'avv. Omissis (per delega dell'avv. Omissis) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;

Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;

A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxxx del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. xx/2022, depositata in data 15 febbraio 2022 e vertente

TRA

MUTUATARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Omissis

APPELLANTE

E

BANCA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Omissis e Omissis

APPELLATA

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

1.1. MUTUATARIO ha proposto appello avverso la sentenza n. 87/2022 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari, con cui è stata respinta la domanda per la restituzione *pro rata temporis* dei costi del credito relativi al contratto di finanziamento n. 20029 del 9 aprile 2015 a seguito della sua estinzione anticipata.

Ha dedotto l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto rimborsabili i costi up front in virtù dell'art. 125 *sexies* Tub nella versione applicabile *catione temporis*.

Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellata alla restituzione di detti costi.

1.2. Si è costituita **BANCA S.p.A.**, chiedendo il rigetto dell'appello.

2. L'appello è infondato.

2.1. La domanda proposta in primo grado trae fondamento dalla nota sentenza *Lexitor* della Cgue, la quale, interpretando la direttiva n. 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento, per quel che qui interessa, nell'art. 125 sexies Tub, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi *recurring*, vale a dire quelli soggetti a maturazione nel tempo, e *up front*, vale a dire quelli relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

V'è da aggiungere che, a seguito di detta sentenza, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l. 73/2021, modificando l'art. 125 sexies Tub per adeguarlo alle statuizioni della sentenza *Lexitor*, ma stabilendo, con l'art. 11 *octies*, comma 2, del medesimo decreto che la nuova versione di detta disposizione si applica ai contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, mentre per quelli precedenti trova applicazione la precedente versione e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.

Il riferimento a tali norme secondarie è stato, però, oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 263/22, ha affermato che *“in ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.”*

Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza.

Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali.

Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».

*In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*.*

12.4.— *Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.*

Ma allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è — secondo questa Corte (punto 12.3.3) — compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente.

14.2.— La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza *Lexitor*.

L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.

Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza *Lexitor*.

Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale.

Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t. u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato.

Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati.

Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che l'inciso censurato fosse di ostacolo al recepimento della sentenza *Lexitor* e si ponesse, quindi, in contrasto con il diritto comunitario e, per tale ragione, lo ha dichiarato illegittimo.

Inoltre, in motivazione la Corte ha affermato che “nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, l'interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative

alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento”.

Pertanto, in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor*, l'art. 125 *sexies* Tub è stato interpretato dalla maggioritaria giurisprudenza nel senso della possibilità di ridurre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, soltanto i costi *recurring* e non anche gli *up front* (cfr. Tribunale Napoli sez. III, 4 dicembre 2018, secondo cui *"l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che — a causa dell'estinzione anticipata del prestito — costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)"*).

In epoca successiva alla pubblicazione della sentenza *Lexitor*, invece, ha ovviamente prevalso un orientamento conforme ai dettami contenuti nella stessa.

Così ricostruito sommariamente l'andamento giuridico della questione oggi sottoposta a questo Giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che, a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale la questione medesima sembrava essere stata definitivamente risolta, è intervenuta una nuova sentenza della Corte di Giustizia, la n. 555 del 9 febbraio 2023, con la quale, il massimo organo di giustizia europeo, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza *Lexitor*, pur esprimendosi in relazione alla direttiva 2014/17, avente ad oggetto il credito destinato all'acquisto di immobili residenziali, ha affermato che *"occorre constatare, come sottolineato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.*

Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato" e che, quindi, *"l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito"*.

In buona sostanza, quindi, la Corte ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front*, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor*.

Va, poi, precisato che, sebbene la sentenza n. 555 abbia avuto ad oggetto l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE e non già della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza *Lexitor*), la Corte ha affermato che *"l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici*

a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.

A questo punto, pertanto, ritiene questo giudice opportuno fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di merito sopra richiamato, prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. 555 della Cgue, e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front*, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente. A sostegno di tale conclusione, in considerazione dei primi commenti intervenuti a seguito della nuova sentenza della Corte di Giustizia, va precisato che la circostanza per cui la stessa abbia avuto ad oggetto il credito per l'edilizia residenziale, settore diverso dal credito al consumo, che non ne consentirebbe una estensione a tale ultimo settore dei principi affermati, in realtà è frutto del meccanismo del rinvio pregiudiziale, che consente alla Corte di esprimersi soltanto sulle questioni oggetto del giudizio *a quo*.

Del resto, qualora il settore del credito al consumo non avesse avuto alcuna interrelazione con quello del credito per l'edilizia residenziale, non vi sarebbero state ragioni per menzionare ed analizzare un precedente relativo al primo in una pronuncia avente ad oggetto il secondo.

Va, poi, osservato che nella sentenza n. 555 la Corte ha valorizzato il ruolo del PIES e delle autorità, anche giudiziarie, nazionali nella verifica della chiarezza delle informazioni fornite al consumatore, stabilendo, in caso di contestazione sulla riconducibilità di un costo alla categoria dei *recurring* ovvero degli *up front*, un onere della prova a carico della banca (cfr. paragrafo 38 della sentenza).

Ebbene, tale statuizione può essere applicata *mutatis mutandis* anche al credito al consumo.

In tal caso, infatti, la funzione del PIES è svolta dal SECCI, il quale, nella sua formulazione astratta, non appare meno specifico rispetto al suo omologo previsto per il credito destinato all'edilizia residenziale. Ad ogni modo, qualora fossero riscontrate criticità, certamente le autorità nazionali, in primo luogo Banca D'Italia, potrebbero intervenire per porvi rimedio, rendendo il modulo per il credito al consumo ancor più chiaro e trasparente e senza che sia necessario garantire la rimborsabilità dei costi *up front*.

Inoltre, in ultima istanza, nel caso in cui concretamente un SECCI presenti delle indicazioni poco chiare, l'autorità giudiziaria, applicando il principio di ripartizione dell'onere della prova così come delineato dalla Corte Ue, potrebbe adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del consumatore, il tutto a prescindere dalla tipologia di costi concretamente prevista in ognuno dei due ambiti.

In altri termini, se un simile compito delle autorità nazionali può essere svolto con riferimento al credito per edilizia residenziale, non si vedono ragioni per cui lo stesso compito non possa essere svolto in relazione al credito al consumo.

In definitiva, considerata anche l'attuale assenza di un orientamento di legittimità, si ritiene opportuno applicare anche al credito al consumo l'orientamento inaugurato dalla Corte di Giustizia in relazione al credito per l'edilizia residenziale, essendo i due ambiti chiaramente simili al pari delle normative che li regolamentano, circostanza che, a parere di questo Giudice, esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale.

Di conseguenza, l'appello è respinto.

Le sopravvenienze giurisprudenziali intervenute in corso di causa giustificano la compensazione delle spese di lite d'appello.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese d'appello;

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.

Così deciso in Castrovillari, 7 luglio 2023

Il Giudice
Dott. Gaetano Laviola

EX PARTE